



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
CATANIA

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	
Protocollo Generale	
06 LUG. 2012	
Prot. 58370	Tit. I cl. 13
Rep. Decreti	2505

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- visto il vigente Statuto di questa Università;
- visto il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo;
- visto il proprio decreto del 15 maggio 2012, n. 1731, di indizione, per il giorno 20 giugno 2012, delle elezioni per la designazione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento e del personale in seno al Senato accademico, per lo scorcio dell'anno accademico 2011/2012 e per il quadriennio 2012/2016;
- visto il verbale n.2 del 25 giugno 2012 della Commissione elettorale, nominata con D.R. del 23 maggio 2012, n.1840, relativo alla formazione delle graduatorie dei risultati delle votazioni e alla proclamazione del personale eletto, da cui si evince, tra l'altro, che sulla base dei criteri di individuazione degli eletti previsti dall'art.22 del Regolamento elettorale, non è risultato eletto il rappresentante dell'area 08 (Ingegneria civile e architettura);
- visto il proprio decreto del 26 giugno 2012, n.2335, di costituzione del Senato accademico, per lo scorcio dell'anno accademico 2011/2012 e per il quadriennio 2012/2016;
- considerato che per quanto sopra occorre procedere alle elezioni suppletive per la designazione del rappresentante dei professori associati dell'area 08 (Ingegneria civile e architettura);
- valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

ART.1

Sono indette per il giorno 19 settembre 2012 le elezioni suppletive per la designazione del rappresentante dei professori associati dell'area tecnico-scientifica Ingegneria civile e architettura, in seno al Senato accademico, per lo scorcio dell'anno accademico 2011/2012 e per il quadriennio 2012/2016.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 19.

ART.2

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i professori associati appartenenti all'area tecnico-scientifica 08 - Ingegneria civile e architettura che rivestano tale qualifica alla data di emanazione presente decreto.

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti appartenenti alle aree tecnico-scientifiche che rivestano tale qualifica alla data di emanazione del presente decreto.

### **ART.3**

Con successivo provvedimento saranno costituiti i seggi elettorali, nella composizione stabilita dall'art.20 del Regolamento elettorale dell'Ateneo.

### **ART.4**

Gli elenchi nominativi degli elettori, vengono pubblicati almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

### **ART.5**

Le candidature dovranno essere presentate presso l'Ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università – piazza dell'Università, n.2 - piano terra), **entro le ore 17,00 di sabato 25 agosto 2012.**

### **ART.6**

Risulterà eletto il primo dei candidati che avrà riportato il maggior numero dei voti.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

### **ART.7**

L'elettore deve presentarsi al seggio munito di un valido documento di riconoscimento e lo consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità.

Il Presidente o un componente del seggio consegna a ciascun votante la scheda elettorale.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al presidente o ad uno dei componenti del seggio che la inserisce in presenza dell'elettore nell'urna sigillata. Un componente del seggio appone la firma sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti per l'annotazione dell'avvenuta votazione.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Il voto è personale, libero e segreto.

E' possibile esprimere una sola preferenza.

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.



## ART.8

Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali, i componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale, dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate (durante la votazione);
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme di annotazione dell'avvenuta votazione.

Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate nel corso della votazione.

I plichi, sigillati e firmati esternamente dai componenti del seggio, saranno immediatamente recapitati all'Ufficio elettorale per l'inoltro alla commissione elettorale di cui al successivo art.9, la quale collazionerà i risultati pervenuti dai vari seggi elettorali e procederà alla proclamazione dell'eletto.

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla commissione elettorale di cui al successivo art. 9.

## ART. 9

La Commissione elettorale è quella nominata con D.R. del 23 maggio 2012, n.1840, in occasione delle elezioni svoltesi in data 20 giugno 2012, per la designazione delle rappresentanze dei Direttori di dipartimento e del Personale in seno al Senato accademico - scorcio dell'anno accademico 2011/2012 e per il quadriennio 2012/2016.


E' compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione dell'eletto, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno presentati entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

## ART. 10

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale dell'Ateneo citato nelle premesse.

Catania,

06 LUG. 2012



vi

**IL RETTORE**  
**(Prof. A. Recca)**

